D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con L. 17 luglio 2020, n. 77 Aggiornamento sulle principali novità del c.d. D.L. Rilancio alla luce della legge di conversione

29 LUGLIO 2020

Il presente documento offre un quadro di sintesi delle principali novità fiscali introdotte dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, rubricato "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (di seguito, per comodità, "il Decreto"), così come convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (le integrazioni e le modifiche apportate in sede di conversione in legge sono di seguito evidenziate in grassetto).

Sommario				
1.	Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP (art. 24)	3		
2.	Contributo a fondo perduto (art. 25)	4		
3.	Contributi per il settore ricreativo e quello dell'intrattenimento (art. 25-bis)	5		
4.	Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (art. 26)	5		
5.	Credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili non abitativi e affitto			
	d'azienda (art. 28)	7		
6.	Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio (art. 3	38-		
	quater)	8		
7.	Credito d'imposta per il settore del tessile e la filiera della moda (art. 48-bis)	9		
8.	Proroga del termine di consegna beni strumentali nuovi ai fini de	lla		
	maggiorazione dell'ammortamento (art. 50)	9		
9.	Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs.	12		
	gennaio 2019, n. 14 (art. 51-bis)	9		
10.	Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luog	ghi		
	di lavoro (art. 95)	10		
11.	Incentivi per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico	di		
	edifici condominiali (art. 119)	10		
12.	Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)	12		
13.	Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali (art. 12	1) 12		
14.	Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa (art. 123	3)13		
15.	Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)	13		
16.	Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi (art. 12	6) 14		
17.	Proroga al 16 settembre 2020 della sospensione dei termini per i versamenti, ș	già		

prevista dagli artt. 61 e 62 del Decreto Cura Italia (art. 127)

15

18.	Modifiche alla disciplina dell'IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fi	siche
	(art. 134)	15
19.	Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e	delle
	partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (art. 137)	16
20.	Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giorna	alieri
	(art. 140)	16
21.	Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richie	esti a
	seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (art. 144)	17
22.	Incremento del limite annuo di crediti compensabili tramite modello F24	(art.
	147)	17
23.	Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertan	iento
	con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei ci	editi
	d'imposta (art. 149)	17
24.	Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 (art. 153)	18
25.	Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione	(art.
	154)	19
26.	Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle at	tività
	economiche e sociali (art. 157)	19
27.	Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospen	sione
	nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione (art. 158)	20
28.	Esenzioni dall'imposta municipale propria ("I.M.U.") per il settore turistico	(art.
	177)	21
29.	Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogi	orno
	e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 (art. 244)	21

* * *

1. Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP (art. 24)

L'art. 24 del Decreto esclude l'obbligo di versamento del saldo IRAP relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo d'imposta successivo (*i.e.* il 40 per cento dell'acconto dovuto

complessivamente). È espressamente previsto che l'importo di tale acconto è escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.

L'agevolazione fiscale è concessa alle imprese e ai lavoratori autonomi, aventi ricavi non superiori a € 250.000.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto.

Sono esclusi da tale agevolazione:

- le banche, gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria;
- le imprese di assicurazione;
- le Amministrazioni ed enti pubblici.

*

2. Contributo a fondo perduto (art. 25)

L'art. 25 del Decreto prevede un contributo a fondo perduto – che non concorre alla formazione dei redditi – a favore di soggetti esercenti attività d'impresa, titolari di reddito da lavoro autonomo o reddito agrario.

Sono esclusi da tale agevolazione:

- i soggetti che abbiano cessato l'attività alla data della presentazione dell'istanza;
- gli enti pubblici;
- gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria;
- i contribuenti aventi il diritto di percepire le indennità previste dagli articoli 27, 38
 del Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27);
- i professionisti iscritti a enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Per poter beneficiare del contributo in esame il contribuente non deve aver conseguito, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, ricavi superiori a € 5.000.000.

Inoltre, l'ammontare dei ricavi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi di quello conseguito nel mese di aprile 2019, a meno che l'attività sia iniziata a far data dal 1° gennaio 2019 o che il contribuente abbia il domicilio fiscale o la sede operativa in comuni in cui era preesisteva uno stato emergenziale per altri fattori.

L'ammontare del contributo varia a seconda dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al momento dell'entrata in vigore del Decreto e ammonta al:

- 20 per cento della differenza tra il fatturato di aprile 2019 e quello di aprile 2020, per i soggetti con ricavi non superiori a € 400.000;
- 15 per cento della differenza tra il fatturato di aprile 2019 e quello di aprile 2020, per i soggetti con ricavi superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000;
- 10 per cento della differenza tra il fatturato di aprile 2019 e quello di aprile 2020, per i soggetti con ricavi superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000.

Ad ogni modo, purché siano rispettate le condizioni applicative sopra esposte, è garantito un minimo contributivo di € 1.000 per le persone fisiche ed € 2.000 per le persone giuridiche.

I soggetti interessati a tale misura dovranno presentare all'Agenzia delle Entrate apposita istanza.

*

3. Contributi per il settore ricreativo e quello dell'intrattenimento (art. 25-bis) In sede di conversione in legge è stato introdotto l'art. 25-bis che ha previsto l'erogazione di contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di € 5.000.000 per l'anno 2020 alle imprese operanti nel settore ricreativo e in quello dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie (privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione il MEF e il MISE emaneranno un decreto contenete criteri e modalità di applicazione del presente articolo.

*

4. Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (art. 26)

almeno al 50 per cento rispetto a quello del 2019).

L'art. 26 del Decreto riconosce un credito d'imposta per le persone fisiche e giuridiche che effettuino conferimenti nel capitale sociale di una o più società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, società europee, escluse le società di cui all'art. 162 bis TUIR e le compagnie assicurative, che:

- abbiano sede in Italia;
- abbiano ricavi superiori a € 5.000.000 e fino a € 50.000.000. Nel caso di gruppo societario, si fa riferimento al valore dei ricavi consolidati, non tenendo conto dei

ricavi infragruppo;

- abbiano avuto una diminuzione del fatturato nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto allo stesso. Nel caso di gruppo societario, si fa riferimento al valore dei ricavi consolidati, non tenendo conto dei ricavi infragruppo;
- abbiano deliberato ed eseguito, dopo l'entrata in vigore del Decreto ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.

L'agevolazione spetta anche per coloro che investano (i) in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione Europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, nonché (ii) in organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che investano in misura superiore al 50 per cento nel capitale sociale delle suddette società.

Il credito d'imposta ammonta al 20 per cento dell'investimento, il quale può ammontare al massimo a € 2.000.000 e la partecipazione deve essere detenuta fino al 31 dicembre 2023. Fino a tale data, per la società destinataria dell'investimento non sarà possibile procedere alla distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo.

L'art. 26, inoltre, riconosce alle società sopra elencate un credito d'imposta pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale di cui sopra. La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 farà decadere da questo beneficio.

Oltre alle condizioni sopra elencate, è necessario che dette società:

- al 31 dicembre 2019, non rientrassero nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi della normativa europea in materia;
- siano in regola sotto il profilo contributivo e fiscale;
- siano conformi alle disposizioni in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- non rientrino tra le società che abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato
 o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla
 Commissione europea;
- non siano nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.
 159;

 non abbiano amministratori o soci condannati definitivamente, negli ultimi cinque anni, per reati tributari.

I benefici si applicano anche alle aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto.

I citati benefici si cumulano tra loro e con altre misure e l'importo complessivo lordo non può eccedere per ciascuna società € 800.000.

*

5. Credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili non abitativi e affitto d'azienda (art. 28)

L'art. 28 del Decreto istituisce un credito d'imposta del 60 per cento dei canoni di locazione, o *leasing*, di immobili non abitativi destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa, di lavoro autonomo, agricola e artigianale, relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (e ai mesi di aprile, maggio e giugno per le strutture turistiche stagionali). L'agevolazione spetta nella misura del 30 per cento per i corrispettivi versati in forza di contratti di affitto d'azienda che comprendano almeno un immobile.

Possono accedere alla misura i soggetti che esercitano le suddette attività, tanto individualmente quanto in forma collettiva, che:

- abbiano conseguito ricavi inferiori ad € 5.000.000 nel periodo d'imposta 2019 (il beneficio spetta indipendentemente dal rispetto di tale condizione per le imprese alberghiere, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator);
- abbiano subito una riduzione del fatturato del 50 per cento rispetto ai corrispondenti mesi del periodo d'imposta precedente.

Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a € 5.000.000 nel periodo di imposta precedente, il credito d'imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento, nel caso di locazione degli immobili a uso non abitativo e del 10 per cento, nel caso di contratti di affitto d'azienda.

L'agevolazione spetta, anche in assenza dei requisiti richiesti dalla norma, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da un

evento calamitoso¹ a condizione che lo stato di emergenza fosse ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus e, quindi, al 31 gennaio 2020², e che il domicilio fiscale o la sede operativa fiscale fossero stabiliti in tali luoghi, già a far data dall'insorgenza dell'originario evento calamitoso.

Il credito d'imposta è fruibile:

- attraverso l'utilizzo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i canoni sono stati corrisposti;
- in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241,
 successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni;
- attraverso la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, previa accettazione, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare³.

*

6. Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio (art. 38-quater)

Con la conversione in legge del Decreto è stato introdotto l'art. 38-quater che consente, per i bilanci non ancora approvati il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e per i bilanci il cui esercizio è in corso al 31 dicembre 2020⁴, di derogare al presupposto della continuazione dell'attività previsto dall'art. 2423-bis, comma 1, n. 1, c.c.⁵.

Qualora ricorrano i presupposti per fare ricorso alla deroga, dunque, in sede di redazione del bilancio sarà necessario effettuare una valutazione della continuità aziendale basandosi sulle risultanze del bilancio precedente e darne opportuna

¹ Ad esempio, eventi sismici, stato di attività di vulcani, crollo di viadotti, ecc.

² Alla data della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

³ Tale possibilità è ammessa dal combinato disposto del comma 5-*bis* dell'art. 28 e dell'art 122, commi 1 e 2, lett. b), del Decreto.

⁴ Si segnala che nella Legge di conversione pubblicata in Gazzetta Ufficiale si fa riferimento al "*3 dicembre 2020*" e non al 31 dicembre 2020. Riteniamo tuttavia ragionevole che si possa trattare di un errore di battitura.

⁵ L'articolo in commento, infatti, con l'intento di sterilizzare temporaneamente gli effetti legati alla pandemia, prevede che vengano fornite informazioni in Nota Integrativa, per la valutazione della prospettiva di continuità aziendale, basandosi sui dati di bilancio relativi al precedente esercizio, anche qualora la società, a causa della pandemia, abbia subito un dissesto economico tale da mettere in dubbio la prospettiva del *going concern*.

segnalazione in Nota Integrativa.

Infine, il comma 3 dell'art. 38-quater limita l'efficacia di questa disposizione ai soli fini civilistici.

*

7. Credito d'imposta per il settore del tessile e la filiera della moda (art. 48-bis) L'art. 48-bis del Decreto, introdotto in fase di conversione in legge, ha istituito un credito d'imposta a sostegno delle imprese del settore tessile e della filiera della moda e accessori.

In particolare, ai sensi del comma 1 della disposizione citata, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del DPCM del 9 marzo 2020, viene riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti.

Il credito d'imposta spetta agli operatori dei settori economici che verranno individuati mediante un decreto interministeriale attuativo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (*i.e.* per il 2021 per i soggetti "solari").

*

8. Proroga del termine di consegna beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento (art. 50)

L'art. 1 del Decreto ha previsto, a determinate condizioni, una maggiorazione del costo di acquisto di beni strumentali nuovi nella misura del 30 per cento ai fini sia della determinazione delle quote di ammortamento sia dei canoni di locazione finanziaria. Tale disposizione trovava applicazione per gli acquisti effettuati dal 1° aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisto.

L'art. 50 in esame proroga al 31 dicembre 2020 il termine precedentemente fissato al 30 giugno 2020, ossia il termine ultimo per la consegna dei beni in oggetto.

*

9. Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (art. 51-bis)

L'obbligo di nomina del revisore legale o dell'organo di controllo nelle S.r.l. e nelle società cooperative – previsto dall'art. 379, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – opererà in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021 in luogo di quello relativo 2019.

*

10. Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro (art. 95)

L'art. 95 del Decreto prevede che l'INAIL conceda un contributo per le imprese che abbiano acquistato dispositivi o attrezzature al fine di ridurre il rischio di contagio nei luoghi di lavoro.

L'importo massimo del contributo ammonta a € 15.000 per le imprese aventi fino a 9 dipendenti, € 50.000 per le imprese aventi da 10 a 50 dipendenti, € 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti.

Tali contributi non sono compatibili con altre misure, anche di natura fiscale, aventi a oggetto i medesimi acquisti.

*

11. Incentivi per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico di edifici condominiali (art. 119)

L'art. 119 del Decreto stabilisce una maggiorazione della misura della detrazione d'imposta relativa alle spese per interventi di riqualificazione energetica sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, già riconosciuta dall'art. 14 del D.L. 6 giugno 2013, n. 63.

In particolare, vengono incentivati, con il riconoscimento del diritto alla detrazione del 110 per cento, gli interventi di isolamento termico dell'involucro edilizio e di sostituzione di impianti di climatizzazione realizzati su edifici condominiali, che determinino il miglioramento di due classi energetiche⁶.

Per gli interventi di isolamento termico dell'involucro edilizio, la detrazione spetta nel limite massimo di spesa di:

 € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di

⁶ Ai sensi dei successivi commi 5 e 8 della disposizione in parola, la medesima detrazione si applica, rispettivamente, alle spese sostenute per l'installazione di impianti fotovoltaici e per quelle di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

uno o più accessi autonomi dall'esterno;

- € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Per la sostituzione di impianti di climatizzazione, la detrazione spetta nel limite massimo di spesa di:

- € 30.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- € 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari relativamente agli interventi su parti comuni;
- € 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari relativamente agli interventi su parti comuni.

Viene, inoltre, prevista l'applicabilità della detrazione del 110 per cento per tutti gli interventi di adeguamento sismico disposti dalla previgente normativa di cui all'art. 16 del D.L. n. 63/2013, nei limiti di spesa ivi regolati.

Il diritto alla detrazione nella misura sopra individuata sorge in relazione agli interventi effettuati da:

- condomìni;
- persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione⁷;
- Istituti Autonomi Case Popolari;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati sui propri immobili assegnati in godimenti ai soci; organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale;

11

⁷ Le persone fisiche possono beneficiare delle detrazioni in analisi per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

 associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ossia abitazioni di tipo signorile, ville e castelli).

Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

*

12. Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)

L'art. 120 del Decreto istituisce un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di € 80.000, per gli interventi di adeguamento alle prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento della diffusione del virus degli ambienti di lavoro aperti al pubblico. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, nell'anno 2021, ovvero attraverso la cessione dello stesso ad altri soggetti⁸.

*

Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali (art. 121)⁹

Ai sensi dell'art. 121 del Decreto, i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica e adeguamento sismico possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

- a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
- b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

⁸ Cfr. il combinato disposto degli artt. 122, commi 1 e 2, lett. c), del Decreto.

⁹La rubrica del citato articolo, originariamente denominato "*Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo e cessione del credito d'imposta*", è stata modificata in sede di conversione in legge del Decreto in "*Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali*".

In quest'ultimo caso, il credito è utilizzabile in compensazione con la stessa ripartizione per quote annuali con la quale sarebbe stata fruita la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

In deroga all'art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010, il credito è compensabile anche in presenza di debiti, di ammontare superiore ad € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

L'opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, ma i SAL non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

*

14. Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa (art. 123)

Con l'art. 123 del Decreto sono stati abrogati definitivamente l'art. 1, comma 718, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, che disponeva un incremento delle aliquote ai fini IVA e accise, e l'art. 1, comma 2, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, recante le rispettive riduzioni delle aliquote finalizzate a "sterilizzare" i suddetti aumenti.

*

15. Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)

L'art. 125 del Decreto prevede un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro.

I soggetti che possono usufruire di tale misura sono gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali e le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale¹⁰.

Il credito d'imposta previsto ammonta al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati a tal fine, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Detto credito d'imposta, avente un massimale pari a € 60.000, non concorre alla

¹⁰ Per beneficiare del credito d'imposta è necessario che le strutture ricettive extra-alberghiere siano in possesso del codice identificativo di iscrizione alla banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'art. 13-quater, comma 4, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

*

16. Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi (art.126)

L'art. 126 del Decreto dispone una proroga al 16 settembre 2020 dei termini già sospesi dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità (D.L. 8 aprile 2020, n. 23).

Il versamento dei tributi momentaneamente sospesi potrà avvenire in un'unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata, comunque, entro il 16 settembre 2020.

In particolare, in favore di soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi non superiori a € 2.000.000 nel periodo di imposta 2019, il Decreto Cura Italia aveva previsto la sospensione dei versamenti di cui al periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi:

- alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;
- all'IVA.

Il Decreto Liquidità, invece, aveva previsto la sospensione del versamento dei citati tributi in relazione ai mesi di aprile e maggio 2020 per soggetti:

- con ricavi inferiori a € 50.000.000, che avessero subito un calo del fatturato almeno del 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto al medesimo periodo del 2019;
- con ricavi superiori a € 50.000.000, che avessero subito un calo del fatturato almeno del 50 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto al medesimo periodo del 2019;
- con inizio dell'attività dopo il 31 marzo 2019;
- con il domicilio fiscale o la sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, purché, però, avessero subito un calo del fatturato del 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto al medesimo periodo del 2019.

Il Decreto Liquidità, inoltre, aveva stabilito il 31 luglio 2020 come termine per il versamento delle ritenute d'acconto non applicate dai sostituti d'imposta su richiesta di

lavoratori autonomi, agenti e rappresentati con ricavi inferiori a € 400.000 nel periodo di imposta 2019 per compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

*

17. Proroga al 16 settembre 2020 della sospensione dei termini per i versamenti, già prevista dagli artt. 61 e 62 del Decreto Cura Italia (art. 127)

L'art. 127 del Decreto dispone la proroga della sospensione dei termini di versamento relativi all'IVA, alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilato e ai contributi previdenziali, già prevista dall'art. 61 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia") per i soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza¹¹ individuati dalla medesima norma.

Viene, inoltre, disposta la proroga della sospensione dei termini di versamento di cui all'art. 62 del sopra citato Decreto Cura Italia per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 2.000.000 nel periodo d'imposta 2019, o che abbiano domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza.

I versamenti sospesi ai sensi dei sopra menzionati artt. 61 e 62 potranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020; ovvero
- attraverso rateizzazione in un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

*

18. Modifiche alla disciplina dell'IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 134)

L'art. 134 del Decreto interviene sulla disciplina dell'IVAFE di cui all'art. 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, già oggetto di modifiche per opera della Legge di bilancio 2020¹², che ne aveva ampliato l'ambito soggettivo d'applicazione - fino al 2019 circoscritto alle sole persone fisiche - anche agli altri soggetti residenti tenuti al rispetto degli obblighi del monitoraggio fiscale, ossia agli enti non commerciali e alle società semplici.

L'art. 134 citato uniforma le modalità di applicazione dell'IVAFE per tutti i soggetti

¹¹ Il riferimento è ai soggetti individuati dall'art. 61, comma 2, del D.L. n. 18/2017. Si tratta degli operatori di settori eterogenei: turismo, cultura, formazione, eventi etc.

¹² Il riferimento è all'art. 1, commi 710 e 711, della L. n. 160/2019.

tenuti al versamento. Viene, quindi, previsto che:

- ai conti correnti e ai libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche sia esteso il regime applicabile a quest'ultime, con l'applicazione dell'imposta nella misura prevista per l'imposta di bollo (€ 100 su base annua);
- agli altri prodotti finanziari si applichi l'imposta proporzionale dello 0,2 per cento,
 entro la soglia massima di € 14.000 su base annua.

*

19. Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (art. 137)

Per effetto dell'art. 137 del Decreto, sono prorogati i termini per la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, già prevista dall'art. 1, commi 693 e 694, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) per i beni posseduti alla data del 1° gennaio 2020.

La rivalutazione è consentita a persone fisiche, società semplici, ed enti non commerciali per i beni posseduti al 1° luglio 2020.

Al fine di affrancare le plusvalenze è necessario che entro il **15 novembre 2020** (e, dunque, non più entro il termine originariamente previsto al 30 settembre 2020) siano compiuti i seguenti adempimenti:

- redazione della perizia giurata di stima della partecipazione o del terreno da parte del professionista abilitato;
- versamento dell'imposta dell'11 per cento calcolata sul valore di perizia o della prima rata nel caso si opti per la rateizzazione in tre rate annuali di pari importo (versando interessi pari al 3 per cento annuo sulle rate successive alla prima).

*

20. Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 140)

L'art. 140 del Decreto dispone la proroga fino al 1° gennaio 2021 della disapplicazione delle sanzioni, *ex* art. 2, comma 6, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Tali soggetti, tuttavia, sono tenuti a emettere scontrini o ricevute fiscali, a registrare i corrispettivi, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 11 novembre 1972, n. 633, e a trasmettere

telematicamente con cadenza mensile all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

È, inoltre, prorogato al 1° gennaio 2021 il termine di adeguamento in relazione ai registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.

*

21. Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (art. 144)

L'art. 144 del Decreto prescrive che i versamenti dovuti a seguito dei cc.dd. "avvisi bonari", nonché le relative rateazioni in corso, in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020, si considerano tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020. Tali versamenti potranno essere effettuati in un'unica soluzione o in quattro rate del medesimo importo, in scadenza il 16 di ciascun mese.

*

22. Incremento del limite annuo di crediti compensabili tramite modello F24 (art. 147)

Ai sensi dell'art. 147 del Decreto, per l'anno 2020, il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili mediante F24 previsto dall'art. 34, comma 1, primo periodo, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a € 1.000.000.

*

23. Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta (art. 149)

L'art. 149 del Decreto dispone la sospensione, fino al 16 settembre 2020, dei termini di versamento, in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, relativi:

- a) alle somme dovute a seguito della sottoscrizione di atti di accertamento con adesione, accordi conciliativi e accordi di mediazione;
- b) alle somme dovute in base a rateazioni relative a una delle procedure sopra richiamate, nonché a quelle dovute a seguito del perfezionamento della c.d. "pace fiscale" di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119;
- c) alle somme dovute per i seguenti atti impositivi:
 - atti di liquidazione conseguenti all'attribuzione della rendita catastale,
 - atti di liquidazione "per omessa registrazione di contratti di locazione e

di contratti diversi",

- atti di recupero per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati di cui all'art. 1, comma 421 della L. 30 dicembre 2004, n. 311,
- avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, per omessa registrazione o
 per omesso, carente o tardivo versamento, delle imposte ipotecarie e
 catastali determinate a seguito della dichiarazione di successione, laddove
 quest'ultima comprenda immobili o diritti reali immobiliari, dell'imposta
 sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti e dell'imposta
 sulle assicurazioni.

Detto versamento, inoltre, potrà essere dilazionato in quattro rate mensili di pari importo in scadenza il giorno 16 di ciascun mese, senza aggravio di interessi o sanzioni (si veda il comma 5 del citato articolo).

Infine, per tutte le fattispecie di cui alla lett. c) e per le fattispecie definibili mediante acquiescenza i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, la disciplina in esame dispone la proroga del termine di notifica del ricorso in primo grado al 16 settembre 2020¹³.

*

24. Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 (art. 153)

L'art. 153 del Decreto prevede la sospensione, dall'8 marzo al 31 agosto 2020, della disciplina del blocco dei pagamenti di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ai sensi della quale la Pubblica Amministrazione e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti per un ammontare superiore a € 5.000, verificano presso l'Agenzia delle Entrate − Riscossione se il creditore è inadempiente in relazione a debiti derivanti da cartelle di pagamento scadute e, in tale caso, bloccano il pagamento per sessanta giorni.

La *ratio* della disposizione è permettere al contribuente di incassare i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, indipendentemente dall'esistenza di iscrizioni a ruolo scadute.

¹³ In conformità a quanto prescritto dal comma 3 del citato articolo, la proroga dei termini d'impugnazione è limitata alla proposizione del ricorso introduttivo. Pertanto, si ritiene che la disposizione in analisi non operi per tutti gli altri termini processuali (quali, a titolo esemplificativo, il termine per la fase di reclamo/mediazione, quello per la costituzione in giudizio, o per l'appello), ai quali si applica la sospensione dal 9 marzo all'11 maggio 2020 disposta dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020.

A conferma di ciò, la sospensione della disciplina del blocco dei pagamenti viene inoltre estesa anche alle verifiche svolte prima del periodo di sospensione (quindi a quelle antecedenti all'8 marzo 2020), a condizione che l'agente per la riscossione non abbia ancora notificato l'ordine di pagamento previsto dall'art. 72-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

*

25. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione (art. 154)

L'art. 154 del Decreto introduce alcune rilevanti modifiche all'art. 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia"). In particolare, si segnalano:

- la sospensione dei termini per i versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2020¹⁴;
- l'innalzamento del periodo di tolleranza, da cinque a dieci rate non pagate, per i piani di dilazione non scaduti all'8 marzo 2020, nonché per le istanze di rateazione ammesse fino al 31 agosto 2020;
- la proroga al 10 dicembre 2020 per l'integrale versamento delle rate relative alla c.d.
 "rottamazione-*ter*" e al c.d. "saldo e stralcio" in scadenza per l'anno 2020. Al termine prorogato del 10 dicembre, tuttavia, non si applica l'istituto della c.d. "tolleranza" di cinque giorni prevista dall'art. 3, comma 14-*bis*, del D.L. n. 119/2018;
- la possibilità di presentare una nuova domanda di dilazione delle somme residue per i debitori che, alla data del 31 dicembre 2019, erano decaduti dalle definizioni agevolate sopra citate¹⁵.

*

26. Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali (art. 157)

¹⁴La sospensione, inizialmente prevista dal 9 marzo al 31 maggio 2020 *ex* art. 68 del D.L. n. 18/2020, viene così prorogata di ulteriori 3 mesi. A tale proposito, si ricorda che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020, i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

¹⁵ Tale disposizione deroga espressamente all'art. 3, comma 13, lett. a), del D.L. n. 119/2018, ai sensi del quale è preclusa al contribuente la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate per i quali questi non abbia poi provveduto al pagamento del *quantum* dovuto.

L'art. 157 del Decreto prescrive che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione, di rettifica e liquidazione, in scadenza tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020 saranno emessi entro il 31 dicembre 2020 (dunque entro gli ordinari termini decadenziali), ma verranno notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021¹⁶, salvi i casi di indifferibilità e urgenza¹⁷.

Allo stesso modo, è sospesa fino al 1° gennaio 2021 anche la notifica degli avvisi bonari derivanti da liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione, emessi dal 9 marzo 2020 al 31 dicembre 2020.

La disciplina in esame, inoltre, dispone la proroga di un anno dei termini di notifica per le cartelle relative:

- alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018 per le somme dovute a seguito dei controlli automatizzati;
- alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017 per le somme dovute a titolo d'indennità di fine rapporto;
- alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme dovute a seguito di controllo formale¹⁸.

La proroga dei termini in analisi non si applica ai tributi di spettanza degli enti territoriali¹⁹.

Le concrete modalità applicative delle disposizioni in analisi verranno disciplinate con apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

*

27. Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione (art. 158)

Con una disposizione d'interpretazione autentica, l'art. 158 del Decreto chiarisce che la

¹⁶ Si segnala che, in ossequio a quanto prescritto dal comma 4 del citato articolo, per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini e notificati nel 2021 non saranno dovuti gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica.

¹⁷ A titolo esemplificativo, la Relazione illustrativa chiarisce che costituiscono casi di "*indifferibilità e urgenza*" le fattispecie che prevedono l'obbligo di comunicazione di una notizia di reato *ex* art. 331 c.p.p..

¹⁸ Si veda il comma 3 del citato articolo.

¹⁹ Art. 157, comma 7-bis del Decreto.

sospensione dei termini processuali dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020²⁰ si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine d'impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.

Di conseguenza, tutti i contribuenti che, alla data del 9 marzo 2020, abbiano presentato istanza di accertamento con adesione, potranno beneficiare, cumulativamente:

- sia del periodo di sospensione amministrativa di 90 giorni previsto dall'art. 6, comma
 3 e 12, comma 2, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218;
- sia dell'ulteriore periodo di sospensione processuale straordinaria di 64 giorni introdotto dal D.L. n. 18/2020, e prorogato dal D.L. n. 23/2020²¹.

*

28. Esenzioni dall'imposta municipale propria ("I.M.U.") per il settore turistico (art. 177)

L'art. 177 del Decreto prevede l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU, in scadenza il 16 giugno 2020, per le seguenti categorie di immobili:

- stabilimenti balneari, lacuali, fluviali e termali;
- immobili classificati nella categoria catastale D/2 (ossia alberghi e pensioni con fine di lucro), nonché agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, campeggi, affittacamere per soggiorni brevi e *bed & breakfast*, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D (ossia immobili a destinazione speciale quali, a titolo esemplificativo, teatri e cinema), se utilizzati da imprese che esercitano attività di allestimenti di strutture espositive per eventi fieristici o per manifestazioni.

*

29. Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 (art. 244)

²⁰ Si veda l'art. 83, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, così come prorogato dall'art. 36, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23.

²¹ Si segnala che il dettato normativo conferma i chiarimenti di prassi intervenuti nei mesi successivi all'entrata in vigore del D.L. n. 18/2020. Sul punto, si vedano: Circolare 6 maggio 2020, n. 11/E, Par. 5.10, pagg. 37 – 38, Circolare 3 aprile 2020, n. 8/E, Par. 2.7, pagg. 45 – 46; Circolare 23 marzo 2020, n. 6/E; Circolare 20 marzo 2020, n. 5/E, nota 3 a pag. 3.

Al fine di incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, l'art. 244 del Decreto ha aumentato la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19) relativi a strutture produttive presenti nelle suddette regioni:

- dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone e con un fatturato annuo pari almeno a € 50.000.000 o un totale di bilancio pari almeno a € 43.000.000;
- dal 12 al 35 per cento per le medie imprese che occupano almeno 50 persone e con un fatturato annuo pari almeno a € 10.000.000; e
- dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e con un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a € 10.000.000.